

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01622/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2026, proposto da

Angelo Gaetano Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Ciliberto;

Stefano Ricci;

per l'annullamento

dell'esito della prova pratica del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», svolta in data 25 luglio 2025, nella parte l'odierno ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 15/20 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'elenco dei candidati risultati idonei alla prova pratica del concorso (di estremi non noti e non conosciuti), nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta incluso con un punteggio totale di 15/20 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;
- della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», pubblicata in data 12.11.2025, nella parte l'odierno ricorrente non risulta incluso, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;
- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», non ancora pubblicata dalla p.a., nella parte l'odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'Avviso pubblicato in data 12.12.2025 sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s., nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'Avviso del 05.12.2025 pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale, recante l'elenco delle assegnazioni, integrato con gli Uffici di destinazione, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulta collocato in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;
- del provvedimento Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID pubblicato in data 28.11.2025, con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso de quo,

risultati assegnatari di sede in esito alla relativa procedura di scelta, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-dell'elenco degli assegnatari e della relativa sede assegnata, pubblicato sul sito web ufficiale della procedura in esame in data 28.11.2025, nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-dell'avviso pubblicato in data 21.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., nella parte in cui non è incluso l'odierno ricorrente, a causa del punteggio pari a 15/20 punti ottenuto alla prova pratica, inferiore a quello legittimamente spettante;

-dell'avviso pubblicato in data 13.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., relativo alle modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-dell'elenco delle sedi residue (pubblicato in data 12.12.2025), nella parte in cui non è contemplata alcuna sede sita in Sicilia o nel Sud Italia;

-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova pratica pari a 15 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;

-della scheda di valutazione della prova pratica svolta dal ricorrente, trasmessa dalla p.a. con provvedimento del 01.12.2025, all'esito dell'istanza di accesso agli atti ritualmente presentata dal ricorrente, in quanto lesiva degli interessi del ricorrente;

-dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della PA, in data 20.06.2025, recante le istruzioni e le Modalità operative di svolgimento della prova pratica, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- delle modalità in cui la procedente ha predisposto e fatto svolgere la prova pratica nella giornata in cui è stato valutato il ricorrente: con carente numero di cronometristi in loco nonché, altresì, senza la previa verifica del perfetto funzionamento degli strumenti utilizzati per la misurazione dei relativi tempi di prova;

- ove interpretato in malam partem, dell'articolo 7 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento della prova pratica del concorso gravato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso, con conseguente impossibilità di partecipare alla scelta della sede, troverebbe fondamento nell'illegittimità, per difetto, del punteggio assegnato per la prova pratica, ciò avendo determinato il proprio posizionamento al 1052° posto della graduatoria degli idonei, con un punteggio complessivo di 49;

Ritenuto che la posizione giuridica dedotta in giudizio dalla parte ricorrente possa formare oggetto di tutela mediante fissazione – ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. – della pubblica udienza di trattazione della controversia;

Preso ulteriormente atto che la parte ha chiesto di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero anzidetto:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto che le spese della presente fase possano formare oggetto di compensazione fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), così dispone:

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 16 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO